Sent.31/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente *relatore*
Marcello Iacubino	Consigliere
Luigia Iocca	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio relativo al ricorso per il dissequestro di beni relativo al giudizio di responsabilità iscritto al n. 2978 del registro di segreteria, presentata dal sig. Nicola Ionata (C.F. NTINCL54P04A080W), nato ad Agnone (IS) il 04.09.1954 e residente in Isernia alla via Dei Pentri n. 78 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Di Nezza (C.F. DNZMSS63L13E335G - m.dinezza@pec.giuffre.it) con cui elettivamente domicilia in Isernia, alla Via Giovanni XXIII, nonché presso il suindicato domicilio digitale;

Visti il ricorso e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi all'udienza del 15 maggio 2025, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino, l'avv. Stefano Scarano, delegato dall'avv. Massimo Di Nezza per il ricorrente, e il p.m. s.p.g. dott. Roberto Formisani;

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 14 aprile 2025 il sig. Nicola Ionata ha richiesto la revoca dell'ordinanza di sequestro conservativo n. 30/2010, con conseguente liberazione dei beni immobili censiti nel catasto dei terreni dei Comuni di Isernia, Belmonte del Sannio e Agnone (IS), nonché di un'autovettura, tutti specificamente e analiticamente indicati nella medesima ordinanza.

Espone il ricorrente di essere stato condannato, per una vicenda di finanziamento pubblico, brevemente illustrata nell'atto, con sentenza n. 168/2010 di questa Sezione giurisdizionale, confermata in appello con sentenza 475/2013/A al risarcimento del danno in favore del Ministero dello Sviluppo Economico, e di aver subito il sequestro di beni per l'importo di € 356.432,73 con ordinanza n. 30/2010 di questa Sezione a garanzia del debito erariale.

Riferisce che a seguito di comunicazioni intercorse con il Ministero dello Sviluppo Economico, che aveva attivato la procedura per il recupero delle somme originarie e successive, l'intera problematica dal M.E.F. veniva trasferita ad Equitalia SUD Spa per il recupero coattivo della somma irrogata a titolo di sanzione, oltre che per il recupero delle spese

Con nota del 26.08.2014 prot. 60669, inoltrava alla Società Equitalia Sud Spa istanza di rateizzazione delle somme riportate nella cartella nr. 0532014000594707; la stessa veniva accolta con nota del 26.08.2014 e, successivamente, sottoscriveva il piano di ammortamento

per n. 120 rate mensili.

A far data dal 09.10.2014, il ricorrente dichiara di aver pagato regolarmente tutte le rate (ciascuna dell'importo di € 5.238,81 circa) tramite l'istituto bancario Monte Dei Paschi di Siena, filiale di Isernia.

Come risulta dalla documentazione allegata, ossia dall'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione per la Provincia di Isernia datato 9 aprile 2025, a seguito della sottoscrizione del piano di ammortamento, il ricorrente rappresenta di aver provveduto all'integrale pagamento del suo debito iscritto a ruolo, per un totale complessivo di euro 498.427,58, per la causale relativa alla sentenza della Corte dei conti richiamata, così suddiviso:

- Codice tributo 1U10 (ossia "credito sentenza di condanna"): euro 458.981,88;
- Codice tributo 1U23 (ossia "spese di sentenza di condanna"): euro 2.218,28;
- Codice tributo 1U22 (ossia "credito sentenza di condanna interessi"): euro 37.221,54.

Pertanto, alla luce di quanto accaduto successivamente alle intervenute sentenze di condanna, stante l'integrale pagamento del debito con l'Agenzia delle Entrate per le causali di cui alle sentenze della Corte dei conti innanzi richiamate, non si giustifica la permanenza del vincolo del sequestro sui beni immobili e mobili analiticamente indicati nell'ordinanza n. 30/2010.

Il ricorrente chiede di voler revocare l'ordinanza di sequestro conservativo n. 30/2010 e di voler conseguentemente rendere liberi i

beni immobili censiti nel catasto dei terreni del Comune di Isernia, del Comune di Belmonte del Sannio e del Comune di Agnone (IS). specificamente ed analiticamente indicati nell'ordinanza n. 30/2010; in particolare, chiede di:

- rendere liberi i beni immobili censiti nel catasto fabbricati di Comune d'Isernia, Belmonte del Sannio e di Agnone, specificamente ed analiticamente indicati nell'ordinanza n. 30/2010;
- rendere libera l'autovettura modello Mercedes 250, telaio AG MB 211 J0116FAAA50 targata CF 219 XG, specificamente ed analiticamente indicata nell'ordinanza n. 30/2010,
- in definitiva, adottare ogni provvedimento necessario affinché vengano a cessare gli effetti del disposto sequestro preventivo, vengano resi liberi e disponibili i beni indicati nella innanzi citata ordinanza n. 30/2010, con tutte le statuizioni consequenziali necessarie, ivi compresa la disposizione di poter cancellare tutte le iscrizioni trascrizioni pregiudizievoli della libera commerciabilità dei beni stessi.

All'udienza del 15 maggio 2025, le parti, invitate preliminarmente ad esprimersi sulla questione della giurisdizione, hanno espresso la propria propensione a riconoscerne la sussistenza. Nel merito, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre il rappresentante del pubblico ministero ha segnalato un possibile pagamento non integrale del debito.

Considerato in

DIRITTO

Il presente ricorso è volto a ottenere, a seguito dell'invocato pagamento del debito derivante dal titolo esecutivo rappresentato dalla decisione di condanna n. 168/2010 di questa Sezione giurisdizionale, la revoca dell'ordinanza cautelare n. 30/2010, con la quale era stato disposto il sequestro conservativo di beni.

Va osservato che, a seguito della sentenza di condanna divenuta esecutiva, si verifica *ipso iure* la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, ai sensi dell'art. 686 c.p.c. (come attualmente confermato dall'art. 80 del c.g.c.), con conseguente avvio del processo esecutivo.

Non trattandosi di una richiesta relativa all'inefficacia del provvedimento cautelare (art. 78 c.g.c.) né di un'istanza di interpretazione del titolo esecutivo (art. 211 c.g.c.), ma di una questione che, in virtù della suddetta conversione automatica, attiene ormai agli atti e agli esiti del processo esecutivo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario (v. C.d.c., Sez. Lazio, sent. n. 391 dell'1/08/2024).

Spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso per il dissequestro di beni, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025.

Il Presidente estensore

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 19 maggio 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*